

Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Approvazione di tariffe nell'assicurazione privata

(art. 84 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, RS 961.01)

L'UFAP ha approvato l'adeguamento di tariffe, con effetto al 1° gennaio 2007, relative a contratti in corso o a contratti nuovi degli istituti di assicurazione menzionati qui di seguito..

Ai fini dell'esame e dell'approvazione delle tariffe è applicabile l'articolo 38 LSA. Secondo questa disposizione le tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dell'istituto d'assicurazione richiedente e, dall'altro, la protezione degli assicuratori contro gli abusi.

Con le loro tariffe le richiedenti hanno fornito la prova che il limite di cui all'articolo 38 LSA è rispettato. Con le decisioni in questione l'UFAP ha pertanto approvato le richieste di modifica delle tariffe.

Le richiedenti intendono applicare a tutto il portafoglio (contratti in corso e contratti nuovi) gli adeguamenti tariffali approvati, con effetto al 1° gennaio 2007.

Decisione

<i>del</i>	<i>Tariffa sottoposta da</i>
14 novembre 2006	Assicurazioni Visana SA, Berna Adeguamento tariffario per i prodotti Assicurazione complementare di cure lunga durata L00.
15 novembre 2006	Cassa malati Kolping, Dübendorf Adeguamento tariffario per i prodotti Flex Assicurazione ospedaliera complementare (Flex), Kombi Assicurazione ospedaliera complementare semiprivata (Kombi 2), Kombi Assicurazione ospedaliera complementare privata (Kombi 3), Kolping Plus (Plus).

Rimedi giuridici

La presente comunicazione costituisce per gli assicurati la notifica della decisione. Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare le decisioni d'approvazione delle tariffe presso la Commissione federale di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private, Rämistrasse 74, 8001 Zurigo. Il ricorso deve essere presentato in due esemplari entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Schwanengasse 2, 3003 Berna.

5 dicembre 2006

Ufficio federale delle assicurazioni private